ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

# Art. 42

## Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi di fornire informazioni

L'omissione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, e' punita con una sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Il ritardo, rispetto al termine stabilito dall'ISVAP al sensi dell'articolo 6, nell'invio dei dati o delle informazioni di cui allo stesso articolo, ovvero la loro incompletezza o erroneita', sono puniti con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo |
| Estremi | Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 |
| Titolo | VII — Sanzioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-42-inosservanza-delle-disposizioni-relative-agli-obblighi-di-fornire/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it